MISSIONI ALL'ESTERO

PROCEDURE DI INCARICO	Le missioni sono disposte dal Dirigente Scolastico mediante apposita lettera di incarico contenente: a) il giorno e l'ora di inizio della missione, b) il motivo e la destinazione della missione, c) il richiamo ad eventuali precisi compiti e doveri previsti dalle norme, d) l'elenco degli studenti partecipanti al viaggio. Detto incarico dovrà, al ritorno, essere allegato alla tabella di liquidazione (cfr. documentazione).
RIMBORSI	Qualora i dipendenti non fruiscano di viaggio, vitto e alloggio gratuiti (o dell'eventuale "gratuità" concessa dalle agenzie di viaggio), sono loro dovuti i seguenti rimborsi: 1) Spese di viaggio, da liquidarsi in base alla qualifica, in analogia alla tabella per le missioni in Italia. Per i viaggi in aereo è ammesso, per tutte le qualifiche, il rimborso del biglietto in sola classe economica ad esclusione del personale Dirigente per il quale è ammesso il viaggio in classe business. L'uso di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e,comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi. 2) Spese per la consumazione dei pasti: non è previsto, per le missioni all'estero, il rimborso dei pasti consumati. 3) Spese di albergo e pernottamento: la normativa vigente prevede che il dipendente abbia facoltà di richiedere il rimborso delle spese di alloggio debitamente documentate. Il soggiorno in alberghi di prima categoria è consentito solo al personale Dirigente e al personale con qualifica non inferiore alla IX. 4) Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica. 5) Spese postali e telegrafiche effettuate per ragioni di servizio. 6) Spese per il rilascio o rinnovo del passaporto (solo per missioni verso Paesi per i quali è ritenuto documento necessario).
DIARIE E INDENNITA' ORARIE	Le indennità giornaliere, per le missioni all'estero, sono determinate con decreto del Ministero del Tesoro. La normativa vigente prevede: a) una tabella di individuazione delle indennità, diversificate secondo i vari Paesi, con l'indicazione della misura di cambio e della relativa valuta (l'Euro per i paesi della UE), b)una tabella dei raggruppamenti delle varie qualifiche del personale statale(cfr. appendice normativa allegata).

	Si precisa che, qualora l'indennità spettante sia riferibile ad una valuta diversa dall'Euro, dovrà essere considerato il cambio medio del giorno di partenza. L'indennità di missione all'estero concorre a formare il reddito ed è soggetta a ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (ad aliquota massima) per la parte eccedente la quota esente, pari ad € 77,47 giornaliere, maggiorata del coefficiente di lordizzazione individuabile in relazione agli scaglioni di reddito ed alla conseguente aliquota massima IRPEF (cfr. appendice normativa allegata). Sulla base imponibile, così determinata, sono inoltre dovuti i contributi a carico dell'Amministrazione (24,20% INPDAP – 8,50% IRAP). La corresponsione per le missioni all'estero è calcolata a giorni interi decorrenti dalle ore 0 del giorno in cui si passa il confine alle ore 24 del giorno di nuovo passaggio del confine per il rientro. Per i periodi trascorsi sul territorio nazionale, precedenti o successivi a tali orari, viene riconosciuta l'indennità di missione – diaria od oraria – nella misura prevista per i viaggi in Italia. Nel caso in cui la trasferta preveda soste, superiori alle 48 ore, in Paesi diversi da quello di destinazione, compete, per tali giorni, l'indennità prevista per il Paese di fermata. L'indennità di missione all'estero è soggetta a riduzioni secondo le seguenti casistiche: rimborso spese di albergo: riduzione di 1/3 dell'indennità giornaliera nonché della quota esente di € 77,47; alloggio gratuito: riduzione di 1/4 dell'indennità giornaliera e di 1/3 della quota esente; vitto e alloggio gratuiti: riduzione di 3/4 dell'indennità giornaliera e di 2/3 della quota esente. Al fine di chiarire il significato di "vitto e alloggio gratuiti" si precisa che, con ciò, deve intendersi il servizio offerto dalla amministrazione stessa, o dall'ente ospitante, mediante l'uso di proprie attrezzature. E' assimilabile a tale concetto la "gratuita" concessa dalle agenzie organizzatrici del viaggio. A titolo esplicativo si fornisce un esempio di liquidazione: Dipendente: docente con reddito annuo pari ad € 30.000,00 e aliquota IRPEF 31% (coefficiente 1,392350) Durata della missione: 4 giorni Destinazione: Vienna (diaria € 198,76) Vitto e alloggio gratuiti (riduzione di cui al precedente punto 3) Diaria: € 198,76 x (- 3/4)= € 49,69 quota esente: € 77,47 x (- 2/3)= € 25,82 x 4 = € 103,28 calcolo diaria lorda: (€ 49,69-€ 25,82)x 1,392350 x 4gg.= € 132,94 INPDAP 8.75%: € 132,94 x 8.75% = € 11,63-

	Fondo Credito 0,35%: € 132,94 x 0,35%= € 0,47- Imponibile IRPEF: € 132,94 – 11,63 – 0,47= € 120,84 IRPEF 31%: € 120,84 x 31% = € 37,46 = Diarie nette € 83,38 Somma spettante: € 83,38 cui si sommano € 103,28 = € 186,66 Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione : INPDAP 24,20% su 132,94 = € 32,17 IRAP 8,50% su 134,64 = € 11,30 N.B. Tutti i contributi e le ritenute devono essere versati agli Enti competenti secondo i tempi e le modalità previste.
DOCUMENTAZIONE	Per il riconoscimento della missione deve essere prodotta, al ritorno, la seguente documentazione: 1) Tabella di liquidazione corredata dalla lettera di incarico e da una dichiarazione attestante il giorno e l'ora in cui la missione ha avuto termine. 2) Biglietti, ricevute o fatturazioni originali relativi al mezzo di trasporto utilizzato. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale, documentata, assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 3) Ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei servizi forniti. Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico dei servizi e delle generalità del dipendente. 4) Biglietti di ingresso a gallerie, musei o mostre, in originale. 5) Documentazione relativa alle eventuali spese postali e telegrafiche sostenute. 6) Documentazione attestante le spese sostenute per il rilascio o rinnovo del passaporto.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.

La normativa in tema di missioni prevede la partecipazione ai viaggi di istruzione sia per il personale docente che per il personale civile dello Stato (A.T.A.).
Nell'ambito della normativa in parola, in combinato disposto con i vigenti CCNL - comparto Scuola, occorre individuare quali siano le qualifiche di personale A.T.A. cui può essere consentita detta partecipazione.
Dalla lettura della Tabella A ,allegata al CCNL 26/5/99,della Tabella D, allegata al CCNL per il biennio 2000/01 e dal CCNL 2003,si evince quanto segue:
Il profilo B/2 : Assistente Tecnico prevede "attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti";
Il profilo A/1 : Collaboratore Scolastico prevede "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni …omissis… di vigilanza sugli alunni";
Appare, pertanto, chiarito che gli eventuali accompagnatori, da individuarsi nell'ambito delle qualifiche del personale A.T.A., debbano essere scelti tra gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici in servizio presso le Istituzioni Scolastiche.
Non è preclusa, previa delibera del Consiglio di Istituto e su preciso incarico del Dirigente, l'eventuale partecipazione, con compiti di carattere organizzativo, del personale Amministrativo.
Le previsioni normative, inoltre, sono applicabili al personale Dirigente e ATA incaricato per lo svolgimento di compiti di ordinario servizio e/o rientranti nelle prerogative del profilo professionale (vedi incarichi ispettivi previsti per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).
Per quanto attiene il trattamento di missione e rimborso spese da attribuire si rimanda alle linee guida - sopra riportate- per le missioni in Italia e all'estero, precisando che i parametri di riferimento sono quelli relativi al personale dalla IV alla I qualifica, per le trasferte in territorio nazionale, e al Gruppo E per le missioni all'estero.
In relazione all'eventuale rimborso pasti spettante (per le sole missioni Italiane) si chiarisce che le misure indicate per detta tipologia di rimborso sono identicamente applicabili a tutte le qualifiche, essendo prevista una sola eccezione riguardante il personale Dirigente.
Occorre, comunque, evidenziare che l'art.5 c.6 del D.P.R. 395/88 contempla la possibilità per il dipendente inviato in missione assieme ad altro personale avente qualifica più elevata (docenti) di poter fruire, dietro precisa autorizzazione, dei rimborsi previsti per il personale con qualifica più alta, fermo restando il compenso, relativo alla qualifica di appartenenza, stabilito per l'indennità giornaliera e/o oraria.
L'indennità di missione, anche per il personale A.T.A, è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, eccedente il normale orario di servizio giornaliero (6 ore), effettuato durante la trasferta. La relativa corresponsione è possibile solo a seguito di precisa documentazione che attesti l'effettivo servizio svolto e il carattere di necessità che ne ha determinato lo svolgimento.
Devono essere, comunque, decurtati i tempi non lavorativi e le pause.

APPENDICE NORMATIVA - MISSIONI ALL'ESTERO

Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 27 agosto 1998.
Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all' estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Ravvisata la necessita', in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle universita' e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunita' di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilita' monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
Considerata inoltre la necessita' di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonche', per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle universita' e della scuola, e' suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata

tabella B.

Art. 2.
1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 1998
p. Il Ministro: Pennacchi

Tabella A
SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

A (Gruppo I)
Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;
Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

B (Gruppo II)
Sottosegretari di Stato;
Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;
Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
Personale docente delle universita': professori ordinari.

C (Gruppo III)
Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate; Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici

dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
Personale delle universita': professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;
Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

D (Gruppo IV)
Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate; Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
Personale delle universita': ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;
Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

E (Gruppi da V a IX)
Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
Personale delle universita': personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.
F (Gruppi X E XI)
Restante personale civile, militare, delle universita', e della scuola di ogni ordine e grado.

Decreto 13 gennaio 2003 (Min. Econ. e Finanze).- Determinazione, in euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola.

Premessa

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il R.D. 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

Visti i propri decreti 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 e 30 agosto 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero per i Paesi che non adottano l'euro come moneta unica di pagamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;
Visti i propri decreti 2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999 e 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002, relativi alla determinazione delle diarie di missione in euro per i Paesi che adottano tale valuta;
Ravvisata l'esigenza di fissare a decorrere dall'1 gennaio 2003 in unità euro, anzichè in dollari U.S.A. o in valuta locale, le diarie da corrispondere al personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, ciò al fine di pervenire ad una generale omogeneizzazione della valuta adottata, costituendo oramai l'euro valuta unica di pagamento a prescindere dal Paese dove la missione è svolta, nonchè di evitare che le somme stanziate in bilancio destinate al pagamento di indennità e rimborsi spese al personale possano, comunque, risentire degli effetti derivanti dalla fluttuazione dei cambi;
Visti i cambi di finanziamento tra il dollaro U.S.A. e l'euro nonché tra le altre valute locali e l'euro al 31 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.-
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, come modificata ed integrata dai decreti 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1 marzo 2002, di cui alle premesse del presente decreto contenente le vigenti misure delle diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di personale statale civile e militare, delle università e della scuola di cui alla tabella A dello stesso decreto interministeriale, è sostituita dall'allegata tabella B.
2. I decreti ministeriali 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1 marzo 2002 sono abrogati.
3. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti *Decreto 13 gennaio 2003 (Min. Econ. e Finanze).- Determinazione, in euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola.*

TABELLA B
Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università

Paesi	Valuta	A Gruppo I	B Gruppo II	C Gruppo III	D Gruppo IV	E Gruppi V-IX	F Gruppi X-XI
Afghanistan	Euro	103,94	88,68	83,92	79,15	67,71	53,40
Albania	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
Algeria	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Angola	Euro	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
Arabia saudita	Euro	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
Argentina	Euro	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
Armenia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75

Australia	Euro	108,71	94,41	90,59	85,82	74,38	56,26
Austria	Euro	218,16	191,35	182,12	172,69	147,89	120,20
Austriavienna	Euro	251,45	223,76	210,75	198,76	171,00	137,72
Azerbaigian	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	88,75
Bahamas	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Bahrain	Euro	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
Bangladesh	Euro	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
Barbados	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Belgio	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Belgio Bruxelles	Euro	195,89	173,70	164,48	154,31	132,13	110,88
Belize	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Benin	Euro	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
Bhutan	Euro	144,95	131,60	123,01	114,43	101,08	79,15
Bielorussia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Bolivia	Euro	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
Bosnia Erzegovina	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
Botswana	Euro	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
Brasile	Euro	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
Bulgaria	Euro	108,71	94,41	90,59	85,82	74,38	56,26
Burkina Faso	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Burundi	Euro	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
Cambogia	Euro	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
Camerun	Euro	175,46	157,34	148,76	139,23	116,34	98,22
Canada	Euro	129,69	112,52	106,80	101,08	87,73	73,43
Capo verde	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Ceca (repubblica)	Euro	123,97	113,48	105,85	98,22	88,68	67,71
Centrafricana (repubblica)	Euro	175,46	157,34	148,76	139,23	116,34	98,22
Ciad	Euro	175,46	157,34	148,78	139,23	116,34	98,22
Cile	Euro	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
Cina (repubblica popolare di)	Euro	142,09	125,88	118,25	110,62	96,31	80,10
Cina Taiwan	Euro	149,72	136,36	127,78	119,20	103,94	81,06
Cipro	Euro	120,15	107,76	102,04	96,31	82,96	66,75
Colombia	Euro	144,95	131,60	123,01	114,43	101,08	79,15
Comore (Isole)	Euro	122,07	107,76	101,08	95,36	83,92	67,61
Congo (repubblica del)	Euro	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
Congo (Repub, democratica) ex Zaire	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Corea del nord	Euro	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
Corea del sud	Euro	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
Costa d'avorio	Euro	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
Costa rica	Euro	126,83	116,34	108,71	101,08	88,68	68,66
Croazia	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
Cuba	Euro	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
Danimarca	Euro	164,89	146,44	138,10	129,75	112,12	90,86
Dominica	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Dominicana (Repubblica)	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Ecuador	Euro	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
Egitto	Euro	126,83	113,48	106,80	100,13	88,68	67,71

El Salvador	Euro	150,67	131,60	123,97	117,29	102,04	85,82
Emirati Arabi Uniti	Euro	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
Eritrea	Euro	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
Estonia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Etiopia	Euro	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
Fiji	Euro	129,69	116,34	102,04	98,22	85,82	66,75
Filippine	Euro	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
Finlandia	Euro	137,41	121,77	114,37	106,97	93,18	77,53
Finlandia Helsinki	Euro	145,65	127,32	120,76	113,36	101,42	80,23
Francia	Euro	156,11	139,49	131,11	123,79	106,26	76,68
Francia Parigi	Euro	188,43	168,15	157,94	147,72	127,45	102,45
Gabon	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Gambia	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Georgia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Germania	Euro	226,50	200,43	189,18	178,95	153,39	123,73
Germania Bonn e Berlino	Euro	249,51	218,83	202,98	195,82	169,75	134,98
Ghana	Euro	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
Giamaica	Euro	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
Giappone	Euro	214,56	187,86	181,18	174,51	146,85	122,06
Giappone Tokio	Euro	257,47	226,00	208,84	202,16	175,46	139,23
Gibuti	Euro	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
Giordania	Euro	149,72	136,36	127,78	119,20	103,94	81,06
Gran Bretagna	Euro	162,95	142,97	136,82	130,67	109,15	84,55
Gran Bretagna Londra	Euro	178,33	156,80	147,58	138,36	119,91	95,31
Grecia	Euro	107,96	97,46	89,81	82,17	71,66	56,37
Grenada	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Guatemala	Euro	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
Guinea	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Guinea Bissau	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Guinea Equatoriale	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Guyana	Euro	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
Haiti	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Honduras	Euro	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
Hong Kong (Cina)	Euro	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
India	Euro	144,95	129,69	119,20	111,57	101,08	77,24
Indonesia	Euro	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
Iran	Euro	103,94	88,68	83,92	79,15	67,71	53,40
Iraq	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Irlanda	Euro	138,78	114,28	109,20	101,58	88,88	68,57
Islanda	Euro	129,69	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
Israele	Euro	150,67	131,60	123,97	117,29	104,90	82,96
Kazakistan	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Kenya	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Kirghizistan	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Kiribati	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Kuwait	Euro	199,30	177,37	168,79	160,20	136,36	111,57
Laos	Euro	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
Lesotho	Euro	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
Lettonia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75

Libano	Euro	237,45	222,19	213,61	205,02	193,58	169,74
Liberia	Euro	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
Libia	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	105,85
Liecthein Stein	Euro	242,21	213,61	201,21	189,77	160,20	126,83
Lituania	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Lussemburgo	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Macedonia	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
Madagascar	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Malaysia	Euro	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
Malawi	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Maldive	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Mali	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Malta	Euro	107,76	97,27	89,64	82,01	71,52	56,26
Marocco	Euro	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
Mauritania	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Mauritius	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Messico	Euro	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
Moldavia	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Monaco (Principato)	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Mongolia	Euro	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
Mozambico	Euro	122,06	107,76	101,08	95,36	83,92	67,71
Myanmar (ex Birmania)	Euro	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
Namibia	Euro	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
Nauru (Repubblica)	Euro	107,76	97,27	89,64	82,96	71,52	56,26
Nepal	Euro	144,95	129,69	119,20	111,57	101,08	77,24
Nicaragua	Euro	150,67	131,60	123,97	117,29	102,04	85,82
Niger	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Nigeria	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Norvegia	Euro	151,41	136,85	125,45	119,26	102,64	82,99
Nuova Caledonia	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Nuova Zelanda	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Oman	Euro	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
Paesi bassi	Euro	222,81	203,29	191,04	180,15	156,10	122,97
Pakistan	Euro	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
Panama	Euro	156,39	139,23	133,50	128,83	110,62	89,64
Papua Nuova Guinea	Euro	107,76	97,27	89,64	82,96	71,52	56,26
Paraguay	Euro	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
Peru	Euro	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
Polonia	Euro	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
Portogallo	Euro	109,80	97,80	90,42	86,73	74,73	59,98
Qatar	Euro	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
Romania	Euro	116,34	104,90	97,27	89,64	80,10	59,12
Rwanda	Euro	122,06	106,80	99,17	93,45	81,06	65,80
Russia federazione russa	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Russia federazione russa Mosca	Euro	169,74	150,67	142,09	133,50	115,39	93,45
Saint Lucia	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Saint Vincente e Grenadine	Euro	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
Salomone isole	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75

Samoa	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Sao Tome e Principe	Euro	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
Seychelles	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Senegal	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Sierra Leone	Euro	175,46	157,34	148,76	146,00	116,34	98,22
Singapore	Euro	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
Siria	Euro	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
Slovacca (Repubblica)	Euro	123,97	113,48	105,85	98,22	88,68	67,71
Slovenia	Euro	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
Somalia	Euro	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
Spagna	Euro	109,63	97,65	90,28	86,60	74,62	59,88
Spagna Madrid	Euro	119,76	111,47	103,18	94,89	81,99	66,33
Sri Lanka	Euro	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
Stati uniti	Euro	203,12	178,32	166,88	159,25	142,09	112,52
Stati Uniti Washington	Euro	222,19	196,44	185,00	174,51	155,44	122,06
Stati Uniti New York	Euro	244,12	212,65	201,21	191,67	170,69	133,50
Sud Africa	Euro	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
Sudan	Euro	151,62	133,50	125,88	118,25	106,80	81,06
Suriname	Euro	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
Svezia	Euro	154,00	136,73	128,86	121,98	104,71	84,82
Svizzera	Euro	257,50	228,58	214,81	201,73	167,99	125,31
Svizzera Ginevra e Berna	Euro	284,35	253,37	238,22	223,76	189,34	148,03
Swaziland	Euro	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
Tagikistan	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Tanzania	Euro	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
Thailandia	Euro	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
Togo	Euro	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
Tonga isola	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Trinidad e Tobago	Euro	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
Tunisia	Euro	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
Turchia	Euro	165,93	150,67	143,04	135,41	117,29	88,68
Turkmenistan	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Tuvalu	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Ucraina	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Uganda	Euro	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
Ungheria	Euro	116,34	104,90	97,27	89,64	80,10	59,12
Uruguay	Euro	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
Uzbekistan	Euro	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
Vanuatu	Euro	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
Venezuela	Euro	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
Vietnam	Euro	179,28	156,39	150,67	144,95	122,06	101,08
Yemen (Repubblica)	Euro	194,53	174,51	164,97	156,39	131,60	111,57
Zambia	Euro	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
Zimbabwe	Euro	122,06	108,80	104,00	92,50	81,06	65,80

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE
DI MISSIONE ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2003
corrisposte al personale dell'amministrazione,

da includere nella base contributiva e pensionabile
(art. 2, comma 9, L. 8/8/95, n. 335 - D.Lvo 446/97 - CM Tesoro prot. N. 15 del 11/3/2002)

Scaglioni di reddito (in Euro)		aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione	
		.	A) per redditi fino a 36.960,00	B) per redditi oltre 36.960,00
.	Fino a 15.000,00	23%	1,264334	.
oltre 15.000,00	Fino a 29.000,00	29%	1,357976	.
oltre 29.000,00	Fino a 32.600,00	31%	1,392350	.
oltre 32.600,00	Fino a 70.000,00	39%	1,549210	1,539906
oltre 70.000,00	.	45%	.	1,679402

A) ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 9,1%
B) ritenute a carico del dipendente: 9.75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 10,1%